



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti – Revisori Legali
Avvocati e giuristi di impresa*

La Circolare per i clienti

15 maggio 2024

News

FAO Nuova Sabatini: chiarimenti sulla cumulabilità	pag. 2
Superbonus: quando rileva la data del documento inviato tramite SdI	pag. 3
Mezzi di pagamento: trasferimenti da e per l'estero	pag. 5
Aiuti di stato e de minimis non registrati: adempimenti dichiarativi	pag. 6
Bonus ZES rimodulato per imprese agricole e di pesca	pag. 7
PVC: Modello per comunicare l'adesione	pag. 8
Integratori alimentari: trattamento IVA	pag. 9

Approfondimenti

Locazioni brevi: applicazione dell'aliquota in caso di cedolare secca	pag. 10
Rottamazione-quater: versamento della quarta rata entro il 31 maggio	pag. 13
Modello 730: presentazione dal 20 maggio 2024	pag. 16



FAQ Nuova Sabatini: chiarimenti sulla cumulabilità

Il 13 maggio 2024 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha aggiornato le FAQ sulla Nuova Sabatini; si riportano i chiarimenti sulla cumulabilità con bonus 5.0 e altre misure pubbliche.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in data 13 maggio 2024, ha aggiornato sul proprio sito le FAQ sulla nuova disciplina dei **beni strumentali** c.d. **Nuova Sabatini**.

Si analizzano, nel dettaglio, due FAQ relative alla cumulabilità tra la Nuova Sabatini e il **credito d'imposta transizione 5.0** o altre misure pubbliche.

Cumulabilità con altre misure pubbliche (FAQ 9.5)

La Nuova Sabatini è fruibile congiuntamente ad altre **misure pubbliche di carattere fiscale** che non costituiscono aiuto di Stato e si applicano alla generalità delle imprese. I limiti di **cumulo**, infatti, trovano applicazione solo nel caso di ulteriori contributi pubblici inquadabili come **aiuti di Stato**.

Cumulabilità con il credito d'imposta 5.0 (FAQ 9.10)

Il credito d'imposta 5.0 non costituisce un aiuto di Stato, pertanto, non trovano applicazioni i limiti in materia di **cumulo** previsti dalla disciplina Nuova Sabatini, fermo restando quanto previsto dalla normativa del predetto credito di imposta all'art. 38 c. 18 DL 19/2024 laddove è stabilito che lo stesso è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

L'agevolazione

Si ricorda che la **Nuova Sabatini** è l'agevolazione messa a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l'obiettivo di facilitare l'accesso al **credito** delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese

L'agevolazione sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing **macchinari, attrezzature, impianti**, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

Possono beneficiare dell'agevolazione le **micro, piccole e medie imprese (PMI)** che alla data di presentazione della domanda:

- sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà;



- abbiano sede legale o una unità locale in Italia; per le imprese non residenti nel territorio italiano il possesso di una unità locale in Italia deve essere dimostrato in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.

Sono ammessi tutti i **settori produttivi**, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione del settore inerente alle attività finanziarie e assicurative.

L'agevolazione consiste nella concessione da parte di **banche** e intermediari finanziari di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti.

Superbonus: quando rileva la data del documento inviato tramite SdI

L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 13 maggio 2024 n. 103, ha fornito chiarimenti in tema di Superbonus, relativamente allo sconto integrale in fattura e alla data di emissione del documento in ipotesi di scarto e nuovo invio al Sistema di Interscambio.

Superbonus: sconto integrale in fattura

Una fattura inviata allo SdI, ma dallo stesso scartata, non viene a giuridica esistenza e non può considerarsi emessa. Va, tuttavia, aggiunto che lo scarto non pregiudica di per sé la tempestiva emissione del documento laddove il problema che vi ha dato corso venga corretto nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio che dà conto dello scarto stesso. In questo senso si era già espressa la circolare n. 13/E del 2 luglio 2018, dove si è precisato che in «caso di **mancato superamento dei controlli** viene recapitata entro 5 giorni, una "ricevuta di scarto" del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI. In tali ipotesi la fattura elettronica (o le fatture del lotto) di cui al **file scartato dal SdI** si considera non emessa.

In tutti i casi, a fronte della mancata emissione della fattura, è necessario documentare correttamente l'operazione sottesa. In questo senso, valgono i principi generali in materia, legati non solo alla tenuta di una ordinata contabilità, ma anche ai requisiti legislativamente previsti per l'emissione e la registrazione dei documenti in esame.

Si ritiene, dunque, fermi i chiarimenti già resi con la risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013 sull'identificazione univoca del documento nonché quelli della risposta al quesito precedente che la **fattura elettronica**, relativa al file scartato dal SdI, vada preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite SdI entro cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data ed il numero del documento originario.

Deve pertanto ribadirsi il principio in base al quale una fattura inviata allo SdI nei termini di cui all'articolo 21 e ss. del d.P.R. n. 633 del 1972 - dallo stesso SdI scartata e nuovamente inviata nei cinque giorni successivi con medesimo numero e data si ha per tempestivamente emessa. In tutti i casi, a fronte della mancata emissione della fattura, è necessario documentare correttamente l'operazione sottesa. In questo senso, valgono i principi generali in materia,



legati non solo alla tenuta di una ordinata contabilità, ma anche ai requisiti legislativamente previsti per l'emissione e la **registrazione dei documenti** in esame.

Si ritiene, dunque, fermi i chiarimenti già resi con la risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013 sull'identificazione univoca del documento nonché quelli della risposta al quesito precedente che la fattura elettronica, relativa al **file scartato dal SdI**, vada preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite SdI entro cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data ed il numero del documento originario.

Deve pertanto ribadirsi il principio in base al quale una fattura inviata allo SdI nei termini di cui all'articolo 21 e ss. del d.P.R. n. 633 del 1972 - dallo stesso SdI scartata e nuovamente inviata nei cinque giorni successivi con medesimo numero e data si ha per tempestivamente emessa. Peraltro, come recentemente ricordato durante i periodici incontri con la stampa specializzata, «stanti i tempi legislativamente previsti per la documentazione delle operazioni a mezzo fattura, non diversamente da quanto avvenuto al 1° gennaio momento di entrata in vigore dell'obbligo generalizzato di **fatturazione elettronica tramite SdI** va ribadito quanto chiarito con la circolare n. 14/E del 2019, ossia che in considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, quest'ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all'emittente, al ricevente e all'Amministrazione finanziaria) la data (e l'orario) di avvenuta "trasmissione", è possibile assumere che la data riportata nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell'operazione.

Ciò significa che, anche se l'operatore decidesse di "emettere" la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell'operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 10 giorni [ora 12, ndr.] previsti dal novellato articolo 21, comma 4, primo periodo, del **decreto IVA**, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell'operazione e i 10 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al **Sistema di Interscambio**.

Osservazioni

Dovendo coniugare i principi espressi nei diversi ambiti, va quindi ulteriormente precisato che laddove l'emissione della fattura per i servizi resi non sia contestuale al pagamento degli stessi (anche tramite riconoscimento dello sconto) e, pertanto, il documento indichi due diverse date [una di **effettuazione dell'operazione** (ossia di pagamento, anche tramite l'equivalente sconto) ed una successiva di trasmissione allo SdI], laddove la seconda sia rispettosa dei termini di legge (ivi compresi i sopra richiamati cinque giorni dall'eventuale scarto), la fattura risulterà correttamente emessa e lo sconto applicato.

In altre parole, ai fini dell'individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo "**sconto integrale**" in fattura applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all'effettuazione dell'operazione (ossia al pagamento, anche tramite l'equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini stabiliti dall'articolo 21,



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

[comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972](#) (entro 12 giorni), e ricorrono gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del "**Superbonus 110%**".

Alla luce di quanto sopra, nel caso in esame, laddove la fattura elettronica recante lo **sconto integrale** sia stata inizialmente inviata al SdI il 30 dicembre 2023 e, a seguito di avvenuto scarto, nuovamente inviata nei cinque giorni successivi allo stesso elementi su cui l'istante non ha fornito specifico ragguaglio, né documentazione a supporto e che rimangono quindi esclusi da qualsiasi esame o valutazione nella presente sede la stessa potrà considerarsi emessa nel 2023, con tutte le conseguenze del caso.

Mezzi di pagamento: trasferimenti da e per l'estero

L'Agenzia delle Entrate, con Provv. 9 maggio 2024 n. 224381, ha stabilito le modalità e i termini di comunicazione dei trasferimenti, da o verso l'estero, di mezzi di pagamento.

L'Agenzia delle Entrate ha disposto le modalità e i termini di comunicazione dei **trasferimenti**, anche attraverso **movimentazione di conti**, da o verso l'estero di **mezzi di pagamento** di cui all'[art. 1 c. 2 lett. s\) D.Lgs. 231/2007](#) (**denaro contante, assegni** bancari e postali, assegni circolari e altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, **vaglia postali**, ordini di accredito o di pagamento, **carte di credito** e altre carte di pagamento, **polizze assicurative** trasferibili, polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie).

Soggetti obbligati

Ai sensi dell'[art. 1 DL 167/90](#) i soggetti obbligati alla comunicazione sono gli **intermediari finanziari**, gli altri **operatori finanziari** e gli **operatori non finanziari**.

Oggetto della comunicazione

Sono comunicati i dati dei **trasferimenti da o verso l'estero** di importo pari o superiore a 5.000 euro, aventi ad oggetto i **mezzi di pagamento** di cui all'[art. 1 c. 2 lett. s\) D.Lgs. 231/2007](#) ed eseguiti, anche con movimentazione di conti e anche in **valuta virtuale** ovvero in **criptoattività**, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate.

Gli elementi informativi da comunicare sono i seguenti:

- la **data**, la **causale**, l'**importo** e la tipologia dell'operazione, ivi compresi i mezzi di pagamento utilizzati;
- l'eventuale rapporto continuativo movimentato e la relativa data di instaurazione, ovvero in caso di operazione fuori conto, l'eventuale presenza di **contante reale**;
- i dati identificativi, compreso l'eventuale stato estero di **residenza anagrafica**, delle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate, che dispongono l'**ordine di pagamento**;
- i dati identificativi delle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate destinatari dell'ordine di accredito, compreso l'eventuale stato estero di provenienza dei **fondi**, se presente;

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS
Strategia d'impresa pubblica e privata

- qualora presenti, i dati identificativi dell'intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria esteri, compreso lo stato estero di provenienza dei fondi.

Modalità di trasmissione

I dati sono trasmessi utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID), organizzati in file conformi alle specifiche tecniche.

Al fine della trasmissione dei dati deve essere utilizzato il software di controllo e di preparazione dei file da trasmettere, reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.

Termini per la comunicazione

La comunicazione è effettuata annualmente ed è trasmessa entro il termine di presentazione della **dichiarazione dei sostituti d'imposta** e degli intermediari relativa al medesimo anno di riferimento della comunicazione stessa.

Ricevute ed esiti

La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la **ricezione del file**, a seguito del risultato positivo dell'elaborazione, comunicata mediante un esito di elaborazione (**ricevuta**).

Efficacia del provvedimento

Il presente provvedimento sostituisce e abroga il precedente atto dispositivo del 16 luglio 2015. Sono oggetto di comunicazione le operazioni relative a crypto-attività poste in essere a partire dal 2023.

Aiuti di stato e de minimis non registrati: adempimenti dichiarativi

L'Agenzia delle Entrate, con Provv. 7 maggio 2024 n. 221010, mette a disposizione del contribuente le informazioni relative alla mancata registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis nelle dichiarazioni relative al 2020.

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente le informazioni sulla **mancata registrazione degli aiuti di Stato** e degli **aiuti in regime de minimis** nei registri **RNA** (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), **SIAN** (Sistema informativo agricolo nazionale) e **SIPA** (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) per aver indicato, nel prospetto "Aiuti di Stato" delle **dichiarazioni Redditi, IRAP e 770** presentate per il periodo di imposta 2020, dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.

Per consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni utili a regolarizzare l'**anomalia** rilevata sono fornite le seguenti informazioni:

- codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d'imposta;
- data e protocollo telematico delle **dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770**, relative al periodo d'imposta 2020;
- dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d'imposta 2020 per cui non è stato possibile procedere all'iscrizione in **RNA, SIAN e SIPA**.

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

Comunicazione delle informazioni ai contribuenti

L'Agenzia delle Entrate trasmette, mediante casella di **Posta Elettronica Certificata**, una comunicazione, contenente le citate informazioni, ai soggetti presenti nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti.

Nei casi di assenza di indirizzo PEC, o di mancato recapito, l'invio è effettuato per **posta ordinaria**.

La stessa comunicazione e i relativi allegati sono consultabili dall'interessato nel Cassetto fiscale della propria area riservata.

Modalità di richiesta delle informazioni all'AE

Il contribuente, anche mediante gli **intermediari** incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, via PEC o posta ordinaria.

Messa a disposizione delle informazioni a favore della GDF

I dati e gli elementi sopra citati sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici. La GDF, nell'assolvimento delle proprie funzioni istituzionali, tratterà i **dati personali** in modo autonomo e in qualità di titolare del trattamento.

Bonus ZES rimodulato per imprese agricole e di pesca

Il Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2024 ha illustrato il DL che prevede una rimodulazione del credito d'imposta ZES unica per imprese agricole, di pesca e acquacoltura.

Nella riunione del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2024 è stato illustrato il decreto legge che prevede una rimodulazione del credito d'imposta **ZES unica per imprese agricole, di pesca e acquacoltura**.

Nel dettaglio, per l'anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di **beni strumentali** destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni **Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise**, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107 par. 3 lett. a) TFUE, e nelle zone assistite della regione **Abruzzo**, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107 par. 3 lett. c) TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 – 2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di **aiuti di Stato** nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

Sono agevolabili gli **investimenti**, effettuati fino al 15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di **locazione finanziaria**, di nuovi **macchinari, impianti** e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di **terreni** e all'acquisizione, alla realizzazione o all'ampliamento di **immobili** strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

e ittico. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.

Il credito d'imposta è riconosciuto nel **limite di spesa** complessivo di 250 milioni di euro per l'anno 2024. Gli importi di cui al presente articolo sono riconosciuti a valere sulle somme versate alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 16, comma 6. A valere sulle medesime somme, nel limite di 50 milioni di euro, si provvede alla copertura degli oneri derivanti dal credito di imposta di cui all'[art. 1 c. 98-108 L. 208/2015](#) per investimenti effettuati da imprese del settore agricolo e della pesca fino al 31 dicembre 2023. Con decreto del **Ministro dell'agricoltura**, della **sovranità alimentare** e delle **foreste**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno definiti le modalità di accesso al beneficio e i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

PVC: Modello per comunicare l'adesione

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito un Modello che i contribuenti possono utilizzare per comunicare l'adesione al processo verbale di constatazione (PVC).

A partire dai **verbali** emessi dall'Agenzia delle Entrate o dalla **Guardia di finanza** a decorrere dallo scorso 30 aprile, il contribuente che riceve un processo verbale di constatazione (PVC) può scegliere di definire il suo contenuto integrale con **sanzioni** particolarmente ridotte, secondo il nuovo istituto previsto dall'[art. 5-quater D.Lgs 218/97](#), recentemente introdotto in attuazione della riforma dell'accertamento ([D.Lgs 13/2024](#)). L'Agenzia delle Entrate, nell'apposita **sezione** del suo sito istituzionale, ha messo a disposizione un **modello** fac-simile che i contribuenti possono utilizzare per comunicare l'**adesione**.

Adesione

Per aderire occorre presentare, entro il trentesimo giorno successivo a quello della **consegna** del processo verbale di constatazione, una **comunicazione** all'ufficio (o agli uffici) dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente per il periodo d'imposta oggetto di definizione (indicato/i nel verbale) e all'organo verificatore (l'Ufficio dell'ente che ha redatto il verbale).

Il contribuente può comunicare l'adesione al **processo verbale di constatazione** presentando via **Pec**, oppure in Ufficio, o ancora per **raccomandata** A/R (allegando copia del documento di riconoscimento) la comunicazione senza condizioni oppure condizionandola alla rimozione degli errori manifesti. Gli indirizzi Pec degli uffici e dei nuclei operativi possono essere reperiti sul sito internet dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza.

L'adesione al contenuto del verbale deve essere integrale, cioè riguardare tutte le violazioni sostanziali e quelle dei relativi obblighi contabili, funzionali all'evasione del tributo a cui si riferiscono le violazioni sostanziali, presenti nel processo verbale. Nel caso in cui il pvc si

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS
Strategia d'impresa pubblica e privata

riferisca a più annualità d'imposta o a più imposte, con relativa competenza di diversi uffici delle Entrate, il contribuente dovrà inviare il modulo di comunicazione a tutti gli uffici interessati.

Cosa succede dopo la comunicazione dell'adesione

Nel caso in cui il contribuente abbia optato per la comunicazione di adesione senza condizioni, l'Agenzia gli notifica, entro i 60 giorni successivi, l'atto di definizione dell'**accertamento parziale**.

Se, invece, la comunicazione è condizionata alla rimozione di errori manifesti, i 60 giorni per la notifica dell'atto di definizione decorrono dalla data in cui l'organo verificatore informa l'Agenzia di aver effettuato l'aggiornamento del verbale. In caso di mancato recepimento della correzione dei rilievi il contribuente potrà, in ogni caso, ricorrere all'adesione senza condizione, a patto che non siano ancora trascorsi i 30 giorni dalla consegna del verbale e che presenti una nuova istanza.

Il contribuente, dopo ulteriori 20 giorni dalla ricezione dell'atto di definizione, dovrà versare quanto dovuto, in unica soluzione o in caso di rateazione, in 8 rate trimestrali (o 16 rate trimestrali per gli importi oltre 50mila euro), utilizzando i dati presenti nel fac-simile del Mod. F24 o F23 allegato all'atto.

Integratori alimentari: trattamento IVA

L'applicazione dell'aliquota IVA del 10% sugli integratori alimentari è subordinata alla loro classificazione in una specifica voce della nomenclatura combinata.

Con la risposta alla consulenza giuridica n. 2 del 3 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'**aliquota IVA** ridotta del 10% sugli **integratori alimentari** non si applica in via generalizzata, in quanto è subordinata alla loro classificazione in una specifica voce della **nomenclatura combinata**.

Per integratori alimentari si intendono i prodotti alimentari destinati ad integrare la dieta normale e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, sia monocomposti che pluricomposti, in forme di dosaggio, vale a dire in forme di commercializzazione quali capsule, **pastiglie**, **compresse**, pillole e simili, **polveri in bustina**, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce e altre forme simili, di liquidi e polveri destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari (art. 2 Dir. UE 2002/46).

Si ricorda che nell'elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota IVA del 10% sono comprese le **preparazioni alimentari** non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura ad eccezione degli **integratori alimentari** di cui al D.Lgs. 169/2004, ai quali risulti applicabile, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, l'articolo 16, secondo comma, del presente decreto, in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella **voce doganale** 2106

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

della **nomenclatura combinata** di cui all'allegato I del [Reg. CE 2658/87](#) (tabella A parte III n. 80 allegata al DPR 633/72).

In linea con quanto chiarito dalla [Ris. AE 29 luglio 2021 n. 50/E](#), la norma ora contempla espressamente tra i prodotti soggetti all'aliquota IVA del 10% gli integratori sotto forma di sciroppi, espressamente esclusi in precedenza, a condizione che siano classificabili nella voce doganale 21016.

Ben potrebbe accadere, pertanto, che degli integratori alimentari, pur in possesso di tutti i requisiti di cui al [D.Lgs. 169/2004](#), siano classificati diversamente dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, come nel caso di alcuni "prodotti alimentari allo stato liquido atti a essere consumati direttamente come bevande", classificati tra le **bevande** del Capitolo 22 e non tra le preparazioni alimentari di cui al capitolo 21. A questi, di conseguenza, non potrà essere applicata l'aliquota IVA del 10% prevista dal citato numero 80).

Nel caso di specie, siccome i prodotti sono commercializzati con la denominazione di integratore alimentare» o con i sinonimi di complemento alimentare o supplemento alimentare, l'analisi di questi ultimi da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli risulterebbe superflua, esistendo un impianto normativo specifico, di fonte comunitaria, che ne disciplina la natura e l'immissione in commercio. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, la classificazione da parte di ADM rimane necessaria.

Approfondimenti

Locazioni brevi: applicazione dell'aliquota in caso di cedolare secca

La cedolare secca con aliquota al 26% si applica dal secondo immobile dato in locazione, mentre per la prima o unica abitazione affittata l'aliquota è al 21%. L'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni sulle novità introdotte sulle locazioni brevi (Circ. 10 maggio 2024 n. 10/E).

La nuova cedolare secca bipartita: affitti brevi al 26% ed affitti lunghi al 21%
La legge di bilancio 2024 ha introdotto modifiche alla disciplina fiscale delle **locazioni brevi**, principalmente aumentando l'aliquota dell'**imposta sostitutiva** dovuta sui redditi derivanti da **contratti di locazione** di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni. La [Circ. 10 maggio 2024 n. 10/E](#) fornisce alcune precisazioni riguardo a tali novità, prima fra tutte la corretta definizione di "**locazioni brevi**", comprendente contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di breve durata (ossia sotto i 30 giorni suddetti), stipulati da persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa, anche tramite **intermediazione immobiliare** o portali telematici. I contratti devono includere informazioni sui contraenti, l'immobile, la durata e il corrispettivo.

La principale novità del 2024 riguarda l'aumento dell'**aliquota** dell'imposta sostitutiva per i redditi derivanti dalle locazioni brevi, portandola al **26%**. Tuttavia, è prevista un'opzione per

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



un'aliquota ridotta del **21%** per i redditi relativi a una sola unità immobiliare per ciascun periodo d'imposta.

Il ragionamento alla base di tale aumento di tassazione lineare coerente con le finalità speculative di queste forme di ricettività (non imprenditoriale) da parte di **operatori senza partita iva**, che di fatto sfruttano l'immobile come se fosse un patrimonio da destinare a reddito.

In questo contesto, i **redditi derivanti da affitti brevi** su una pluralità di immobili vengono tutti allineati alla tassazione delle rendite finanziarie, sia per quanto riguarda l'aliquota (ora del 26%), sia - soprattutto - per quanto riguarda il sistema di ritenute alla fonte che garantisce l'effettiva tassazione di questi proventi.

Dopo la recente modifica dell'articolo 4, commi 2 e 3, DL 50/2017, n. 50, la "nuova" **cedolare secca** differenzia, quindi, gli affitti al di sotto dei 30 giorni (affitti brevi) rispetto alle locazioni di durata superiore (**affitti lunghi** o affitti tradizionali).

In entrambi i casi, si tratta di **tassazione facoltativa** (da applicarsi su accordo tra le parti), contenente una agevolazione fiscale. La tassazione al 21% delle rendite degli affitti tradizionali è certamente finalizzata ad incentivare gli affitti **uso residenziale**, anche nell'ottica dell'emergenza casa, riducendo il carico fiscale in capo al proprietario. Infatti, l'aliquota al 21%, al posto della ordinaria assoggettabilità ai fini Irpef dei canoni, consente sicuramente un consistente risparmio fiscale rispetto alle **aliquote progressive** dell'imposta personale, tutte più elevate del 21%.

Quindi, è indiscutibile che, per che i possessori di redditi elevati o locatori di più immobili, la cedolare secca, eliminando la progressività Irpef, rappresenta un beneficio fiscale. Tale vantaggio fiscale è ancor più consistente nei casi di **locazione concordata**, ove, con l'assistenza delle associazioni degli inquilini e dei proprietari di casa, si possono stabilire canoni di locazione agevolati (rispetto la media del mercato) così da ottenere la cedolare secca ridotta al **10 per cento**.

Al contrario, come precisato con la Circolare n. 24/E del 2017, gli affitti brevi sono destinati a soddisfare esigenze abitative transitorie essenzialmente per **finalità turistiche**. Sono considerati brevi le locazioni derivanti da contratti con specifiche caratteristiche circa i contraenti (non imprenditoriali), l'oggetto (locazione immobiliare e non servizi ricettivi) e della durata inferiore ai 30 giorni. Tuttavia, la riduzione dell'aliquota al 21% risultava sproporzionata nel caso di affitti brevi su una **pluralità di immobili**, dove veniva meno la finalità di contrasto all'emergenza abitativa (incompatibile con la breve durata), prevalendo evidentemente l'aspetto speculativo della rendita immobiliare. Pertanto in questi casi si è aumentata la tassazione sin al 26%, equiparando tali rendite a quelle per gli investimenti di natura finanziaria.

Naturalmente, in caso di **affitto tradizionale** di una pluralità di immobili (oltre i 30 giorni), venendo meno disciplina degli affitti brevi, rimane confermata la tassazione al 21% per ogni singola unità abitativa, sempre nell'ottica di incentivazione delle locazioni a canone ridotto. Diversamente, per gli affitti brevi di più unità immobiliari, l'art. 1, comma 595, della l. n. 178



del 2020 prevede che il «regime fiscale delle locazioni brevi [...] con effetto dal periodo d'imposta relativo all'anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l'attività di locazione di cui al presente comma, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale», facendo venir meno l'applicazione del regime fiscale della cedolare secca.

La ritenuta operata dai soggetti intermediari solo a titolo di acconto
La modifica del comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 50/2017 impone agli **intermediari delle locazioni brevi** di operare una ritenuta del 21% sui canoni relativi a contratti conclusi tramite il solo ausilio (con particolare riferimento all'ipotesi più frequente delle piattaforme on-line). Questa scelta, oltre semplificare gli **adempimenti fiscali** in capo ai locatori spostandoli in capo agli intermediari (come la comunicazione alla Amministrazione dei dati di chi soggiorna), serve - molto più concretamente - a contrastare il diffuso fenomeno dell'evasione delle locazioni brevi, raramente autodichiarate dagli interessati. Infatti, quando l'intermediario interviene nella fase del pagamento del corrispettivo, deve effettuare una ritenuta, che sarà dal 01/01/2024 sempre a titolo di **acconto al 21%** a prescindere dal regime dell'affittuario (sostitutiva al 21%, sostitutiva al 26% o tassazione ordinaria). Viene così meno il regime differente, secondo cui la ritenuta era di acconto o d'imposta in base all'esercitazione dell'opzione da parte del proprietario di casa.

L'intermediazione negli affitti brevi operata da società non residenti
Quasi tutti gli affitti brevi sono gestiti da **operatori online non residenti in Italia**, i quali - secondo la Circolare - sono comunque la somma della cedolare secca deve essere trattenuta da quest'ultimo in veste di sostituto d'imposta, ma solo se hanno una stabile organizzazione in Italia.

A tal proposito, mette conto ricordare, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22 dicembre 2022, causa C-83/21, Airbnb che ha stabilito che la normativa di uno Stato membro non può imporre ai **prestatori di servizi di intermediazione immobiliare**, riguardo a locazioni di durata non superiore a 30 giorni, di designare un rappresentante fiscale nel caso in cui i prestatori abbiano incassato i canoni o i corrispettivi corrispondenti e risiedano o siano stabiliti in altro Stato membro.

Di conseguenza, il comma 5-bis dell'art. 4 DL 50/2017 è stato modificato per adeguare l'ordinamento tributario nazionale a questa sentenza. Nel nuovo testo, si conferma che i soggetti non residenti che hanno una **stabile organizzazione** in Italia devono adempiere agli obblighi fiscali previsti dall'articolo 4 attraverso tale stabile organizzazione. Tuttavia, se i soggetti residenti in uno Stato membro dell'Unione europea non hanno una stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente agli obblighi fiscali della cedolare secca, oppure possono (ma non devono) nominare un rappresentante fiscale in Italia. I soggetti residenti al di fuori dell'Unione europea, con una stabile organizzazione in uno Stato



membro dell'Unione, devono adempiere agli obblighi fiscali tramite questa stabile organizzazione comunitaria. Se non hanno una stabile organizzazione nell'Unione europea e non nominano un rappresentante fiscale in Italia, i soggetti residenti nel territorio dello Stato appartenenti allo stesso gruppo di tali soggetti sono solidalmente responsabili per il mancato versamento della cedolare secca. In conclusione, dopo la complessa **vicenda Airbnb** (penale, tributaria e comunitaria), la Circolare precisa che la ritenuta è dovuta dalle **piattaforme on-line**, non solo quando queste hanno una stabile organizzazione italiana o comunitaria (in genere, irlandese), ma anche quando ne sono priva sul territorio unionale.

Rottamazione-quater: versamento della quarta rata entro il 31 maggio

Per mantenere i benefici della definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, è necessario effettuare il versamento della quarta rata entro il 31 maggio 2024 con tolleranza entro il 5 giugno 2024. Come provvedere al versamento?

L'art. 1, commi da 231 a 252, della L. 197/2022, ha introdotto la definizione agevolata ("Rottamazione-quater") dei carichi affidati all'Agente della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022**.

La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell'ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di **interessi iscritti a ruolo**, sanzioni, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi ai carichi riguardanti le sanzioni per **violazioni del Codice della strada**, nonché le altre **sanzioni amministrative** (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli **enti previdenziali**), l'accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della L. n. 689/1981 (cosiddette "maggiorazioni"), quelli di mora di cui all'art. 30, c 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio. La definizione agevolata ("Rottamazione-quater") riguarda tutti i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:

- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- già oggetto di una precedente misura agevolativa (cosiddetta "Rottamazione e/o Saldo e Stralcio") anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.

Con riguardo ai carichi affidati dalle **casae/enti previdenziali** di diritto privato rientrano nella definizione agevolata solo se l'ente, entro il **31 gennaio 2023**, ha provveduto a:

- adottare uno specifico provvedimento;



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

- trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad **Agenzia delle entrate-Riscossione**;
- pubblicarlo sul proprio sito internet.

Come precisato sul sito di ADER, le casse/enti previdenziali di diritto privato che hanno deliberato entro il 31 gennaio 2023 che i propri carichi rientrano nell'ambito applicativo della definizione agevolata sono:

- CNPA FORENSE - Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense
- ENPAB - Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi
- CNPR - Cassa Ragionieri
- ENPAV - Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari
- INPGI "GIOVANNI AMENDOLA" - Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani

Il comma 246 del citato art. 1, dispone che sono esclusi dalla **definizione agevolata** i carichi affidati agli agenti della riscossione relativi:

1. alle **risorse proprie** tradizionali UE di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 200/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020) all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
2. alle somme dovute a titolo di recupero di **aiuti di Stato** (di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015);
3. ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
4. alle multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e **sentenze penali di condanna**;
5. alle somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo **avvisi di pagamento (GIA)**.

Non rientrano, altresì, nella rottamazione in analisi, i carichi affidati dalle **casse/enti previdenziali** di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31 gennaio 2023, ad adottare uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell'ambito applicativo della misura agevolativa.

Le proroghe

Il DL 51/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 87/2023, ha modificato i termini previsti per il pagamento delle somme dovute a titolo di rottamazione come segue:

- in un'**unica soluzione**, entro il 31 ottobre 2023;
- oppure, in un numero massimo di **18 rate** (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo.

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS
Strategia d'impresa pubblica e privata

Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

Per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall'allegato n. 1 del DL n. 61/2023, "Decreto Alluvione", convertito con modificazioni nella L n. 100/2023, i termini e le scadenze della **definizione agevolata** ("Rottamazione-quater") sono prorogati di 3 mesi.

Successivamente, la L n. 18/2024 ha previsto il differimento al 15 marzo 2024 del termine di pagamento delle prime tre rate della definizione agevolata, con la conseguenza che sono state prorogate al 15 marzo anche le prime due rate previste dal "Decreto Alluvione". Giova evidenziare che, l'art. 4, comma 1-*bis* della L n. 18/2024, ha prorogato al **31 dicembre 2024** il termine di sospensione di tutte le attività e i procedimenti di irrogazione delle sanzioni previste per i soggetti inadempienti all'obbligo di vaccinazione Covid (art. 4-*sexies*, commi 3, 4 e 6, del DL n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla L n. 76/2021). Conseguentemente, sono sospesi fino a tale data anche i **termini di pagamento** della sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro.

Decadenza

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (superiore ai cinque giorni di tolleranza) di una sola rata ovvero del **versamento unico**, relativi alle somme "rottamate", la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. I versamenti effettuati sono considerati semplici acconti delle somme complessivamente dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo e non determinano l'estinzione del debito residuo. Al verificarsi delle predette condizioni, l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero coattivo del debito residuo.

Rata di maggio

Per mantenere i benefici della definizione agevolata ("Rottamazione-quater") introdotta dalla L n. 197/2022, è necessario effettuare il versamento della **quarta rata** entro il **31 maggio 2024**. La norma prevede comunque una tolleranza di **cinque giorni**, per cui il pagamento è considerato tempestivo se effettuato entro il **5 giugno 2024**. Infatti, si applica l'art. 3, c 14-bis, DL n. 119/2018, per cui nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione non si produce e non sono dovuti interessi.

In merito al **calcolo dei 5 giorni di tolleranza**, si evidenzia che non si conteggiano il giorno della scadenza e non si conteggia il sabato e la domenica se il 5° giorno cade in uno dei due. Infine, va ricordato che una copia della Comunicazione delle somme dovute, con il riepilogo del piano e i **moduli per il pagamento**, è sempre disponibile nell'area riservata. Inoltre, si può



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

richiedere, senza necessità di credenziali, compilando il form dedicato in **area pubblica** e allegando la documentazione di riconoscimento.

Modello 730: presentazione dal 20 maggio 2024

Dal 20 maggio 2024, i contribuenti potranno inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi semplificata precompilata che, da quest'anno, vede una modalità di compilazione più semplice, riservata, però, per ora, a lavoratori dipendenti e pensionati.

La presentazione del modello 730

A partire dal 20 maggio 2024 i contribuenti potranno inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate la dichiarazione dei redditi semplificata precompilata (c.d. modello 730 **precompilato**), sia che la dichiarazione risulti accettata come proposta dalla stessa Agenzia, sia che siano state effettuate delle modifiche. Entra, dunque, nel vivo la **campagna dichiarativa 2024**, riferita al periodo d'imposta 2023, scattata, per la precisione, dal **30 aprile 2024**, data a partire dalla quale l'Agenzia delle entrate ha messo a disposizione le dichiarazioni precompilate. A confermare tale data è arrivato anche il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 aprile 2024, attraverso il quale vengono fornite non solo le istruzioni su come accedere alla **dichiarazione precompilata**, ma anche sulle modalità di raccolta ed eventuale invio delle deleghe necessarie affinché sostituti d'imposta, CAF e professionisti abilitati possano gestire le dichiarazioni per conto del contribuente delegante. Tra le novità di quest'anno vi è quella che riguarda la nuova modalità di presentazione del modello 730 precompilato, prevista dal decreto legislativo delegato n. 1 dell'8 gennaio 2024. Si tratta di una modalità di gestione della dichiarazione **alternativa** a quella "ordinaria", che parte dal concetto di non costringere il contribuente a "studiare" le istruzioni al modello al fine di individuare gli esatti quadri e righe in cui inserire i vari dati che riguardano la situazione reddituale 2023. Vengono messi a disposizione del contribuente, come al solito, tutti i dati che l'Agenzia delle entrate ha raccolto presso l'**Anagrafe tributaria**, presso altre amministrazioni, presso soggetti terzi in genere nonché nella dichiarazione relativa al precedente periodo d'imposta (come, ad esempio, i dati delle detrazioni per interventi edili agevolati), dati che possono essere accettati così come proposti ovvero modificati qualora venissero riscontrate delle imprecisioni. Una volta che il contribuente ha accettato e/o modificato i dati proposti, essi vengono collocati direttamente dall'applicativo nel punto giusto (i.e. quadro e rigo) della dichiarazione dei redditi senza che il contribuente si debba cimentare nel capire ove vadano indicati, come già si era detto.

Anche se questa nuova e sperimentale modalità di gestione del modello 730 riguarda, per il

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

momento, **lavoratori dipendenti e pensionati**, non mancano le novità anche sul fronte dei soggetti che possono utilizzare la dichiarazione semplificata, modello 730. È, ora infatti possibile presentare tale modello anche per comunicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni, per dichiarare determinati redditi di capitale di fonte estera assoggettati ad imposta sostitutiva, nonché per assolvere gli adempimenti relativi al monitoraggio fiscale degli investimenti e delle attività detenute all'estero e per l'eventuale conseguente pagamento dell'IVIE e dell'IVAFE. A partire, dunque, dal 30 aprile 2024 il contribuente può accedere:

- alla dichiarazione dei redditi precompilata relativa al 2023 nonché
- all'elenco delle informazioni, disponibili presso l'Agenzia delle entrate, che riguardano la dichiarazione precompilata, con distinta indicazione dei dati che sono inseriti o meno all'interno della stessa. Tra i dati che da quest'anno vengono riportati vi sono anche quelli relativi ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo, alle indennità e alle provvigioni, che sono da indicare, però, all'interno del modello Redditi persone fisiche.

Tra le operazioni che possono essere effettuate con riferimento alla dichiarazione precompilata, oltre a quelle di visualizzazione e stampa della dichiarazione stessa e di sua accettazione o modifica, vi è quella che permette il versamento delle somme che eventualmente risultano dovute, tramite il **modello F24** già compilato dal sistema, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. Nel caso in cui la dichiarazione chiudesse, invece, con un credito a favore del contribuente, sempre attraverso l'applicazione è possibile indicare le coordinate bancarie o postali per l'accredito della somma richiesta a rimborso. L'Agenzia delle entrate rende disponibili i risultati contabili del **modello 730** ai sostituti d'imposta, qualora questi abbiano comunicato alla stessa Agenzia la sede telematica ove ricevere il flusso contenente tali dati, ovvero nell'area riservata del contribuente e attraverso un messaggio di posta elettronica, nel caso in cui il risultato contabile non possa essere fornito al **sostituto d'imposta**.

Persona di fiducia

A poter accedere alla dichiarazione precompilata non è, però, solo il contribuente, ma anche l'eventuale **persona di fiducia** da questi individuata ed abilitata in base a quanto previsto con provvedimento del 22 settembre 2023, ovvero il soggetto appositamente delegato o autorizzato che può essere il sostituto d'imposta, un CAF o un professionista abilitato. Tenuto conto che l'accesso ai **documenti della precompilata** può avvenire fino al **10 novembre 2024**, CAF e professionisti possono accedere ai documenti del contribuente effettuando un'apposita richiesta all'Agenzia delle entrate che può avvenire tramite file, da predisporre attraverso apposito software reso disponibile dall'Agenzia delle entrate, ovvero tramite web, effettuando apposita richiesta di "download" dei documenti relativi alla dichiarazione

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

precompilata dei singoli contribuenti, tramite le funzionalità che vengono rese disponibili all'interno dell'area riservata della stessa Agenzia e fornendo i dati del contribuente per il quale si richiede la dichiarazione precompilata.

Sia nel caso di utilizzo del file che nel caso di sfruttamento del "sistema" web, i delegati devono fornire all'Agenzia delle entrate una serie di dati affinché la stessa Agenzia possa avere sicurezza delle delega ricevuta. Tra i dati da fornire, in entrambi i casi indicati, oltre al numero e data della delega, vi sono quelli relativi al reddito complessivo del contribuente che risulta dal **prospetto di liquidazione del modello 730** o dal **quadro RN** del modello Redditi Persone fisiche, relativo all'anno precedente rispetto a quello per il quale viene richiesta la dichiarazione precompilata, nonché l'importo del rigo denominato "differenza", risultante sempre dalla predetta dichiarazione.

Per quanto riguarda la delega, è bene ricordare che essa, unitamente ad un **documento di identità** del delegante, deve essere acquisita sia dal sostituto d'imposta che dal CAF che dal professionista, e devono essere da questi conservate, dopo essere state numerate e annotate, quotidianamente, in un apposito registro cronologico, con indicazione:

- del numero progressivo e data della delega,
- del codice fiscale e dei dati anagrafici del contribuente delegante,
- degli estremi del documento d'identità, o dell'identità digitale, sempre del delegante.

Facendo presente che l'Agenzia delle entrate si riserva la facoltà di effettuare controlli sulle **deleghe acquisite**, anche presso le sedi di sostituti d'imposta, CAF e professionisti abilitati, si evidenzia che il provvedimento del 29 aprile 2024 n. 210954 stabilisce che la data di registrazione della delega deve essere uguale o successiva alla data di conferimento che viene indicata nella delega stessa e, comunque, antecedente rispetto al momento della richiesta della dichiarazione precompilata.

STUDIO SICA & PARTNERS